

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA SEZIONE

STACCATA DI CATANIA

II Ricorso per motivi aggiunti

con istanza di condanna ex art. 30

nell'interesse della **FARMACIA TRISCHITTA DOTT. MASSIMO**, corrente in Messina, S.S. 113 Km. 31,40, frazione Orto Liuzzo (P. IVA 01990940833), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Massimo Trischitta, della **FARMACIA MANGANO DOTT.SSA CARLOTTA**, (P. IVA 00398740837) corrente in Messina, Via Nazionale n. 66, frazione Rodia, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott.ssa Carlotta Mangano, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo, dal Prof. Avv. Antonio Saitta (C.F. STTNTN63M13F158C; fax 090/770228; pec antonio.saitta@certmail-cnf.it), ricorrenti,

nel giudizio n. 50/2016 R.G., sez. IV, contro

- il **COMUNE DI MESSINA**, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso come in atti, resistente,
- l'**ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del Presidente *pro tempore*,
- l'**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- l'**ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso come in atti, resistente,

e nei confronti

dei Dott.ri **BONINA FRANCESCO PAOLO** e **TUZZA MARIA LINA SANTA**, controinteressati,

per l'annullamento, previa sospensione

del D.D.G. 2 marzo 2017 n. 38, con il quale è stata avviata la procedura d'interpello dei candidati situati in posizione utile della graduatoria di idonei, approvata con D.D.G. 4 luglio 2016 n. 1229, per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione, giusto concorso straordinario per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche, indetto con D.D.G. 24 dicembre 2012 n. 2782;

- di ogni altro presupposto, consequenziale c/o connesso di cui non è stata data comunicazione;

e per la condanna ex art. 30 c.p.a.

del Comune di Messina alla revisione del numero delle farmacie in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune ex art. 2, comma 2, L. n. 475/68.

P r e m e s s e :

Con il ricorso principale, i Dott.ri Trischitta e Mangano - titolari, rispettivamente, delle sedi farmaceutiche rurali di Orto Liuzzo (sede XI) e di Rodia (sede XII) del Comune di Messina – impugnavano:

- la Deliberazione del Consiglio comunale del 10 novembre 2015 n. 72/C, nella parte in cui ha deliberava «3) di approvare il piano di individuazione delle sedi farmaceutiche previste territorialmente nell'area comunale geograficamente posizionate (...) 2 – Gesso, sede farmaceutica identificata nel villaggio originario di "GESSO" (...) 3 – SALICE sede farmaceutica identificata nel villaggio originario di "Salice"»;

- il parere favorevole reso dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di

Messina con nota 13 novembre 2015, prot. n. 1325;

- il parere favorevole espresso dall'A.S.P. di Messina con nota prot. n. 5378

del 20 novembre 2015;

- ogni altro atto consequenziale e comunque connesso, ivi compreso, se esistente, il provvedimento dell'Assessorato regionale con il quale è stata messa a concorso la sede farmaceutica di nuova istituzione in C.da Salice-Gesso, nonchè, ove necessario e *in parte qua*, il D.D.G. 24 dicembre 2012, con il quale è stato indetto il Concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti del 28 ottobre 2016, veniva altresì impugnato il D.D.G. 4 luglio 2016 n. 1229, pubblicato in G.U.R.S. del 29 luglio 2016 n. 8 serie speciale concorsi, con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione, bandite con il concorso straordinario poc'anzi richiamato.

Frattanto, il Comune avrebbe dovuto procedere, già nel 2014 e comunque entro dicembre 2016, alla revisione delle sedi farmaceutiche in base ai nuovi dati rilevati sulla popolazione residente *ex art. 2, comma 2, L. n. 475/68*. Infatti, in ragione del gravissimo decremento della popolazione residente registrato negli ultimi anni, la pianta organica del servizio farmaceutico in base alla quale sono state istituite le nuove sedi farmaceutiche oggetto del ricorso introduttivo, non è più attuale e necessità di essere revisionata in riduzione.

Successivamente, con D.D.G. 2 marzo 2017, n. 38, veniva avviata la procedura d'interpello dei candidati situati in posizione utile della graduatoria suddetta, pur dando atto, nello stesso provvedimento, dell'esistenza di un

contenzioso attualmente in essere per alcune sedi farmaceutiche, fra cui quelle di nuova istituzione nel comune di Messina, oggetto del presente giudizio.

Con il presente ricorso, pertanto, non resta che impugnare, anche il suddetto provvedimento e chiedere la condanna del Comune alla revisione delle sedi farmaceutiche *ex art. 2 L. n. 475/68*.

Azione di condanna *ex art. 30 c.p.a.*

Accertamento dell'obbligo del Comune, e conseguente condanna, alla rideterminazione delle sedi farmaceutiche ex art. 2 L. n. 475/68.

Preliminarmente, occorre rilevare che il procedimento concluso nel 2012 – in sede di prima applicazione del D.L. n. 1/2012 – dalle Amministrazioni intimate per la revisione straordinaria delle sedi farmaceutiche, non è più attuale. Il Comune, infatti, non ha ottemperato all'obbligo previsto dall'art. 2, comma 2, L. n. 475/68 di revisione biennale delle sedi farmaceutiche spettanti in base alla popolazione residente (e da anni, purtroppo, in rapidissimo decremento), chiaramente finalizzata a verificare la proporzione normativamente stabilita tra sedi farmaceutiche e popolazione residente.

Secondo le norme di legge sopra richiamate, infatti, la sede e il numero delle sedi farmaceutiche devono essere verificati entro ogni anno pari e, dunque, rispetto a quanto già effettuato nel 2012, l'attività doveva essere svolta sia nel 2014 e che nel 2016; qualora, infatti, una sede risultasse ancora vacante e soprannumeraria, rispetto al *quorum* demografico, essa dovrà essere soppressa.

Il superiore principio è certamente applicabile anche per le sedi

farmaceutiche messe a concorso, trattandosi, come è logico, di sedi "vacanti" la cui titolarità si ottiene soltanto al completamento delle operazioni di assegnazione. Del resto, è interesse stesso dei concorrenti/futuri assegnatari ottenere una farmacia in un comune in cui il rapporto tra popolazione e sedi farmaceutiche non sia sproporzionato.

Di tale avviso è ormai anche la giurisprudenza, che ha affermato il dovere dell'Amministrazione a provvedere alla revisione della pianta organica con la soppressione della sede soprannumeraria e vacante, benché inserita nel concorso straordinario: *"l'indizione del concorso straordinario per l'assegnazione della ... sede farmaceutica nel Comune di ... non appare, di per sé, idonea ad escludere la doverosità della soppressione della stessa, in adempimento dell'obbligo imposto dall'art.11 del decreto legge n.1 del 2012 (convertito dalla legge n.27 del 2012) ed in coerenza con i parametri ivi stabiliti"* (C.d.S., sez. III, ordinanza 25 febbraio 2016, n. 601; cfr. anche sez. III, ordinanza 27 marzo 2015, n. 1630 – confermata, poi, con sent. n. 2959/2015 - in cui, tra l'altro si evidenzia che *"Ugualmente è principio comunemente recepito che l'adeguamento del numero delle farmacie possa e debba essere fatto non solo in aumento (nel caso di incremento demografico) ma anche in diminuzione (in caso di decremento). E' vero semmai che in questa seconda ipotesi la riduzione del numero delle farmacie in pianta organica non comporta, nell'immediato, la chiusura di alcuna delle farmacie in esercizio - non essendovi previsioni normative in tal senso - ma avrà comunque effetto nel momento in cui la farmacia soprannumeraria venga (per altra legittima causa) a trovarsi vacante. Ma se la farmacia eccedente è già vacante quando la pianta organica viene rideterminata, la soppressione è immediata).*

Nel caso che ci occupa, quindi, il Comune avrebbe dovuto effettuare la suddetta verifica secondo la cadenza e i termini stabiliti dalla legge e, in virtù dell'ormai acclarato e costante decremento demografico, sopprimere la sede soprannumeraria di nuova istituzione in matematica applicazione dei parametri demografici legali.

Conseguentemente, il Comune dovrà essere condannato ad adempiere all'obbligo di revisione delle sedi farmaceutiche *ex art. 2, comma 2, L. n. 475/68.*

Motivi impugnatori avverso il D.D.G. 2 marzo 2017 n. 38:

A. Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2, L. 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'art. 11 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Eccesso di potere sotto per difetto d'istruttoria.

L'acclarata mancanza dell'attività di verifica biennale disposta dall'art. 2, comma 2, L. n. 475/1968, certifica che, nella specie, si sta procedendo all'assegnazione di una sede farmaceutica in forza di una pianta organica non più attuale e, quindi, in violazione del rapporto tra popolazione residente e numero di sedi farmaceutiche *ex art. 1, L. n. 475 del 1968* (sul punto, per brevità, si rinvia a quanto ampiamente dedotto nei motivi VI e VII del ricorso introduttivo, *infra* riportati).

In buona sostanza, oggi l'Amministrazione regionale sta portando assegnando le sedi farmaceutiche in riferimento a un piano non attuale e che non trova giustificazione, a norma di legge, secondo la popolazione effettivamente residente.

Per tali ragioni, i provvedimenti impugnati dovranno essere annullati anche per non ingenerare in terzi aspettative destinate a rimanere frustrate.

B. Nullità per violazione del giudicato cautelare.

Come se non bastasse, il procedimento *in itinere*, si basa anche su una graduatoria di aspiranti illegittima e che dovrà essere rideterminata in base a provvedimenti giurisdizionali (cautelari) ormai definitivi.

Infatti, sempre in via preliminare, occorre rilevare la radicale nullità del provvedimento impugnato per violazione del giudicato cautelare formatosi sull'ordinanza n. 855/2016 emessa *inter alios* dal T.A.R. Sicilia, sez. III, nel giudizio n. 1737/2016 R.G. Con il predetto provvedimento, l'Amministrazione Reg.le è stata condannata a rideterminare la graduatoria provvisoria (approvata con D.D.S. 6 febbraio 2015 n. 169), applicando, come previsto dall'art. 8 del bando, la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, per il servizio prestato quale titolare di sede farmaceutica rurale *ex art.* 9 L. n. 221/1968. L'Amministrazione, tuttavia, sta procedendo come se nulla fosse utilizzando la graduatoria originaria, senza curarsi di dare ottemperanza ai provvedimenti cautelari che le hanno ordinato di procedere alla rideterminazione dei punteggi.

Nel caso che ci occupa, pertanto, l'*iter* procedimentale avrebbe dovuto subire un arresto per evidenti ragioni di legittimità, in attesa non solo che si concludessero i giudizi relativi alla corretta individuazione delle sedi farmaceutiche ma anche quelli che hanno ad oggetto la corretta formulazione della graduatoria del relativo concorso, anche perché vi è ormai un giudicato che impone la revisione della stessa.

Ed infatti, a differenza di quanto riportato nel D.D.G. n. 38/2017 in atti oggi impugnato, la predetta ordinanza cautelare non è stata oggetto di impugnazione innanzi al C.G.A.: i provvedimenti d'appello citati, infatti,

riguardano altre ordinanze emesse in altri giudizi.

A tal proposito, il Consiglio di Stato ha osservato che seppur il dato letterale di cui all'art. 21 *septies* L. n. 241/90, ha indotto “*parte della giurisprudenza di primo grado ad escludere la nullità dell'atto adottato in violazione od elusione delle statuizioni contenute in un'ordinanza cautelare ancorché non più soggetta a gravame, in base all'intrinseca provvisorietà che caratterizza le misure cautelari e nella inidoneità a regolare il rapporto in modo definitivo (...) Tuttavia, ragioni di effettività della tutela giurisdizionale, impongono di assicurare l'osservanza del provvedimento cautelare da parte della pubblica amministrazione.*”

Infatti, alcune recenti pronunce di questo Consiglio (Cons. Stato, sez. VI, 17 luglio 2008, n. 3606; Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2007, n. 2950; Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 2007), sulla base di una supposta equivalenza tra giudicato e giudicato cautelare, hanno riconosciuto la nullità dei provvedimenti amministrativi dell'ordinanza cautelare divenuta inoppugnabile; nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice adito, giusto il disposto di cui all'art. 31, comma 4, c.p.a. La questione, peraltro, ha trovato esplicita soluzione nell'art. 114, comma 4, c.p.a. che, alla lett. c), prevede che in caso di accoglimento del ricorso il giudice possa pronunciare l'inefficacia degli atti emessi in violazione od elusione di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti; confermandosi, quindi, la tesi della nullità derivante dalla violazione di un “giudicato” cautelare, come nella specie” (sez. V, 7 giugno 2013, n. 3133; sul punto, anche T.A.R. Lombardia, Sez. I, 12 gennaio 2016, n. 48).

Il provvedimento qui impugnato, pertanto, non potrà che essere

dichiarato nullo.

C. *Illegittimità derivata.*

A conclusione dell'atto d'interpello, verranno assegnate le sedi farmaceutiche in questione, individuate, però, attraverso un procedimento che risulta a monte illegittimo, oltre che per i motivi appena dedotti, anche per quelli posti a base dei precedenti ricorsi. In concreto, infatti, le nuove sedi, ricavate in diretto danno di quelle delle quali sono titolari i ricorrenti sono state perimetrare in base ad un procedimento a sua volta palesemente illegittimo.

Il provvedimento qui impugnato, pertanto, quale atto preordinato alla conclusione del procedimento nel corso del quale sono stati impugnati gli atti oggetto del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, è affetto in via derivata degli stessi vizi già dedotti con il primo gravame e che qui si reiterano.

I – Nullità ex art. 21 septies L. n. 241/1990 per violazione del giudicato di cui alla sentenza T.A.R. Catania 19 dicembre 2013 n. 3027.

Occorre dedurre in via principale la radicale nullità della delibera 10 novembre 2015, n. 72/C, per palese violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di Codesto On.le T.A.R. 19 dicembre 2013 n. 3027.

Innanzitutto appare evidente come il Comune, individuando le medesime sedi oggetto della deliberazione commissariale 2-5 novembre 2012, n. 112, ha violato il giudicato formatosi sulla sentenza n. 3027/2013 che aveva annullato tale provvedimento.

Nella su richiamata decisione, infatti, era stato evidenziato, tra l'altro, come fosse necessario «assicurare un'equa distribuzione nel territorio (che implica l'onere di manifestare come si sia arrivati ad un risultato "perequato") coordinata con l'obiettivo "secondario" della garanzia

dell'accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in zone scarsamente abitate.

E' da ritenere che quest'ultimo, proprio perché volto alla finalità di garanzia dell'accessibilità al servizio distribuito, non possa significare che occorra tout court procedere all'allocazione delle farmacie in zone abitate da pochi cittadini, ma che a costoro debba essere assicurata una pronta possibilità di raggiungere la sede farmaceutica, attuabile anche mediante una ponderata localizzazione della stessa». Si faceva, altresì, obbligo all'Amministrazione «di rideterminarsi in coerenza con le finalità espresse dall'art. 11 del D.l. 1/2012 sopra richiamato e mediante una adeguata istruttoria accompagnata da una esaustiva motivazione con la quale rappresentare chiaramente, anche mediante lo studio del territorio e della sua urbanizzazione, la necessità di istituzione delle farmacie nelle zone prescelte».

Ebbene, ricostruita l'esatta portata del giudicato amministrativo, il provvedimento impugnato non potrà che essere dichiarato nullo perché il Consiglio comunale, con la Delibera n. 72/C del 10 novembre 2015, ha nuovamente istituito le medesime sedi farmaceutiche senza il supporto di alcuna adeguata istruttoria (si ripete, con un mero emendamento d'aula di alcuni consiglieri comunali), riproponendo, quindi, le stesse motivazioni censurate con la sentenza.

Come è stato precisato dalla giurisprudenza, «per ravvisare il vizio di violazione o elusione del giudicato non è sufficiente che la nuova attività posta in essere dall'amministrazione dopo la formazione del giudicato alteri l'assetto degli interessi definito dalla pronuncia passata in giudicato, essendo necessario che l'amministrazione eserciti nuovamente la medesima potestà

pubblica, già illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo, oppure cerchi di realizzare il medesimo risultato con un'azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l'esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che lo giustificano» (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 luglio 2011, n. 4037, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 5 giugno 2012 n. 5095, T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 2 dicembre 2014 n. 1478).

Non resta che prendere atto di quanto sopra e dichiarare nullo la deliberazione consiliare qui impugnata.

II - Violazione e falsa applicazione art. 7, L. 8 agosto 1990, n. 241, art. 8, L.r. 30 aprile 1991, n. 10: mancata comunicazione di avvio del procedimento.

I provvedimenti impugnati sono, altresì, illegittimi per la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai ricorrenti.

Poiché non si è rideterminata in generale la pianta organica delle farmacie nel territorio del comune di Messina, ma sono state individuate nuove sedi che vanno ad incidere in modo diretto nell'ambito territoriale già previsto in pianta organica, la comunicazione era dovuta «ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti», così come dispone l'art. 7 cit.

Di ciò, l'Amministrazione sembra esserne pienamente consapevole e tant'è che ha provveduto a comunicare il provvedimento finale direttamente agli interessati con racc. a/r del 16 novembre 2015. Si aggiunga, inoltre, che nei documenti allegati e richiamati nella delibera 72/C del 10 novembre 2015 vi è proprio la sentenza n. 3027/2013 con la quale, come detto in premessa, era stato annullato il precedente provvedimento istitutivo delle medesime nuove

sedi farmaceutiche in questione.

Peraltro, se la giurisprudenza è costante nel negare la sussistenza dell'obbligo in parola nel caso di rideterminazione generale della pianta delle sedi farmaceutiche (ad es., T.A.R. Napoli, Sez. V, 26 maggio 2008, n. 5022), afferma parimenti, in caso di modifiche parziali, che « ai sensi dell'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, occorre la comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento diretto alla rideterminazione dell'ambito territoriale di una sede farmaceutica » (T.A.R. Cagliari, 17 marzo 2000, n. 259).

L'omissione di tale adempimento rende illegittimo, già sotto il mero aspetto formale-procedimentale, il provvedimento sopra impugnato.

III – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32, L. 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito in Sicilia dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48. Incompetenza.

Occorre dedurre, inoltre, la manifesta incompetenza del Consiglio comunale a deliberare sulla istituzione di nuove sedi farmaceutiche: come già ampiamente ribadito da consolidata ed autorevole giurisprudenza, la competenza appartiene alla Giunta comunale.

Ed infatti, «dopo la riforma degli enti locali introdotta con la legge n. 142/1990, sono passate alla Giunta comunale le competenze già esercitate dal Consiglio in materia di pianta organica delle farmacie (da ultimo, sent. 1638/2014 di questa Sezione)» (Cons. Stato, sez. III, 11 novembre 2014 n. 5542; in ultimo T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 6 maggio 2015 n. 1109; cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, nn. 1828/2014, 3681/2014, 4669/2013, 4257/2013; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 17 settembre 2013 n. 263;

T.A.R. Liguria, Sez. II, 29 luglio 2013 n. 1113).

E' stato inoltre precisato che *«il principio generale è quello secondo cui la Giunta ha, rispetto al Consiglio Comunale, competenza residuale per gli atti di amministrazione non riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze degli altri organi, e non esiste alcuna norma espressa che attribuisca al secondo dei due organi la competenza in materia.*

Allo stesso risultato si perviene se si tiene conto della modifica normativa che ha obiettivamente semplificato le procedure di scelta in subiecta materia ancorandole ad uno stretto criterio demografico, indirettamente così attribuendogli natura gestionale e privandolo di quei caratteri di natura programmatica e previsionale che, in astratto, avrebbero indotto a ravvisare una competenza del Consiglio in materia (in questo senso v. pure, ex multis, Tar Campania, Sez. V, 12 luglio 2013, n. 3656 e 30 maggio 2013, n. 2821)»
(T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 28 dicembre 2013 n. 6053).

Il provvedimento, pertanto, non potrà che essere annullato.

IV – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 8 agosto 1990, n. 241, L.r. 30 aprile 1991, n. 10. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

A prescindere dalle superiori e decisive censure, la previsione delle due nuove sedi nei Villaggi di Gesso e Salice è comunque illegittima perché adottata in totale mancanza di qualsivoglia seria attività istruttoria. Anzi, la deliberazione è stata presa in contrasto con le risultanze dell'istruttoria condotta dalla G.M. che aveva portato a proporre ben altre sedi.

Non è rinvenibile, infatti, alcun *iter* logico-comparativo non solo rispetto al criterio demografico ma anche al criterio territoriale e geomorfologico vanamente invocato nella deliberazione impugnata.

Le sedi in contestazione, infatti, sono state individuate esclusivamente in base a non meglio precisate e indeterminate “difficoltà di carattere viario” e attraverso un generico richiamo al “dissesto idrogeologico del territorio comunale”. Tutte circostanze asserite in sede di approvazione degli emendamenti alla proposta di delibera, non precedute da necessari e specifici dati tecnici e che ne hanno sconvolto la struttura e il contenuto.

Come sopra accennato, l’Amministrazione aveva avviato il procedimento istruttorio ed era giunta a conclusioni diverse e comunque contrarie – rispetto a quanto poi deliberato dal Consiglio comunale. Ed infatti, nella seduta del 22 giugno 2015 – a cui avrebbero preso parte anche i rappresentanti dell’A.S.P. di Messina e dell’Ordine dei Farmacisti (ma di questa riunione non esiste verbale o attestato di sorta) – si era giunti alla conclusione di scartare “le ipotesi Gesso e Salice rispettivamente sede XI e XII ... in quanto entrambe nonostante la notevole superficie territoriale non superano i 2000 abitanti”.

Non è chi non veda, la palese illegittimità dell’emendamento con il quale – si ripete senza istruttoria – sono state riproposte le sedi scartate in sede istruttoria. Tutto ciò senza corredare l’emendamento modificativo di alcun supporto istruttorio o tecnico.

Peraltro, l’istituzione di una nuova sede farmaceutica che vada (come nel caso che ci occupa) in deroga all’ordinario criterio della popolazione, «richiede una puntuale ed approfondita istruttoria ... non essendo affatto sufficiente né il semplice rilievo della distanza di un determinato agglomerato abitativo dalla farmacia esistente, né un generico richiamo a non meglio precisate “esigenze della popolazione residente”, dovendosi al contrario

rigorosamente accertare e verificare la sussistenza di tutti i presupposti specificamente indicati dalla legge» (T.A.R. Potenza, 18 agosto 1998 n. 270).

In sostanza, è necessario *«che vi sia stata una accurata istruttoria che consenta di esternare in maniera compiuta le abitudini di vita delle popolazioni al cui servizio è destinata la nuova farmacia» (Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2007 n. 5014).*

Tutto ciò è manifestamente assente nel procedimento *de quo*.

Ma non è tutto.

La decisione assunta dal Consiglio comunale, sembrerebbe, in realtà supportata da una *“ulteriore istruttoria eseguita dal Dipartimento Politiche del Territorio giusta nota prot. n. 263914 del 10.11.2015, in cui sono state individuate ulteriori possibili sedi farmaceutiche tenuto conto del numero di abitanti e della sede più vicina”*.

Si tratta di una affermazione destituita di ogni fondamento.

Nella nota sopra richiamata, e allegata in atti, infatti, vengono riportati una serie di dati proprio *“a seguito delle richieste pervenute in sede di Commissione consiliare del 10.11.2015, in merito alla individuazione di abitanti e della sede più vicina rispetto alle sei nuove proposte”*.

In sostanza, è stata la Commissione consiliare a *“indicare ulteriori sedi”* e non il Dipartimento, che, anzi, aveva sin da subito scartato le sedi poi deliberate.

Anche per tali ragioni, il provvedimento dovrà essere annullato.

V – Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2, L. 2 aprile 1968, n. 475.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

La decisione assunta è, altresì, illegittima perché non è stata preceduta

dall'obbligatorio parere, seppur non vincolante, dell'A.S.P. di Messina e dell'Ordine dei Farmacisti, che, anzi, sono stati forniti successivamente al perfezionamento del provvedimento deliberativo impugnato.

Sull'obbligatorietà del superiore parere si rinvia, per brevità, a quanto già chiarito da costante giurisprudenza, secondo cui *«è illegittima la deliberazione di istituzione di una nuova farmacia senza avere acquisito i pareri (obbligatori, ancorché non vincolanti) dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Ordine dei Farmacisti, non essendo sufficiente che i pareri stessi siano stati richiesti, ove gli stessi non siano poi pervenuti; in ogni caso, la tardiva acquisizione di un parere non sana il provvedimento viziato, a meno che vi sia stata una nuova deliberazione dopo l'acquisizione del parere tardivo»* (Cons. Stato, sez. III, sentenza 11 novembre 2014 n. 5542 e da ultimo 6 febbraio 2015 n. 603 e 28 settembre 2015 n. 4535).

VI – Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2, L. 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'art. 11 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.

A seguito della riforma del 2012, l'art. 1 della L. n. 475 del 1968 prescrive che il numero delle autorizzazioni all'apertura di farmacie è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. Aggiunge l'art. 2 che *«ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio*

farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate».

Come si vede, pertanto, la legge pone due criteri: quello principale, della popolazione residente e quello subordinato («...tenendo altresì conto...») dell'accessibilità.

Ebbene, discostandosi dall'originaria proposta della Giunta (formulata tenendo conto del principale tra i criteri posti dalla legge: quello demografico), il Consiglio comunale ha adottato quello sussidiario (dell'accessibilità) senza esternare le ragioni giustificatrici del sovvertimento dell'ordine logico normativamente imposto.

Peraltro, come si vedrà *infra*, del tutto apodittiche e infondate sono anche le pretese difficoltà di accessibilità dei villaggi in questione, sicché non resta che dare atto dell'illegittimità, anche sotto profilo, dei provvedimenti impugnati.

VII – Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2, L. 2 aprile 1968, n. 475.

Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, travisamento, irrazionalità, erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria.

La previsione delle due nuove sedi farmaceutiche nelle zone d'ambito in cui già ricadono le sedi dei ricorrenti determina un quadro caotico ed irrazionale delle sedi stesse senza alcun concreto rapporto alla popolazione residente e alla morfologia del tessuto urbano cittadino.

Nel caso di specie, infatti, non può farsi a meno di rilevare che:

- nel territorio di riferimento, vi sono già le due sedi farmaceutiche, quelle appunto dei ricorrenti, classificate come rurali, aventi diritto alla indennità sussidiaria di residenza *ex* L.R. n. 8/1987;

- la zona d'incidenza delle due nuove sedi farmaceutiche conta una

popolazione che a stento supera i 2.000 abitanti; in particolare la sede XI "Orto Liuzzo-Gesso" 450 abitanti (di cui 350 residenti nel villaggio di Gesso) e la sede XII "Rodia-Salice", 1.200 abitanti (di cui 800 residenti nel villaggio di Salice) (cfr. nota Dip. Politiche del Territorio prot. n. 263914 del 10 novembre 2015);

- le distanze tra le stesse sedi già esistenti e tra queste e quelle di nuova istituzione sono davvero irrisorie come emerge dal seguente schema, elaborato dal Dip. Politiche del Territorio con nota prot. n. 263914 del 10 novembre 201526:

- Proposta 2 sede Gesso

	DENOMINAZIONE	POPOLAZIONE	DISTANZA	NOTE
SEDE ATTUALE	XI rurale (Orto Liuzzo-Gesso)	450 ab	2.500 m	(dalla XII sede rurale - Rodia-Salice)
NUOVA SEDE PROPOSTA	Gesso	350 ab	4.700 m	(dalla XI sede rurale)

- Proposta 3 sede Salice

	DENOMINAZIONE	POPOLAZIONE	DISTANZA	NOTE
SEDE ATTUALE	XII rurale (Rodia-Salice)	1.200 ab	2.500 m	(dalla XI sede rurale - Orto Liuzzo-Gesso)
NUOVA SEDE PROPOSTA	Salice	800 ab	4.200 m	(dalla XII sede rurale)

Da quanto sopra, inoltre, è evidente che sono stati totalmente ignorati gli effetti che l'istituzione comporta in termini di equa distribuzione del bacino d'utenza: le disposizioni normative in materia, infatti, assicurano un bacino di utenza minimo al titolare della farmacia, stabilendo un rapporto di 1/3.300 sede farmaceutica per cittadini.

Inoltre, la presenza di nuove sedi farmaceutiche in zone periferiche della città, quali sono quelle di riferimento dei ricorrenti, scarsamente abitate e nelle quali il servizio farmaceutico è già più che saturo, è in palese contrasto con l'esigenza dei residenti di altri quartieri della città maggiormente popolati dove vi sono, in proporzione, un numero certamente inferiore di sedi

farmaceutiche che superano ampiamente i parametri di legge di 1/3.300.

Peraltro, le istituende farmacie potrebbero contare solo un bacino di qualche centinaio di residenti, così rendendo ancora più inefficiente e diseconomico il servizio farmaceutico in termini generali.

In conclusione, si avrebbero ben quattro (!) farmacie a servizio di una popolazione che non supera i 1.650 abitanti!

Del resto, in un caso del tutto analogo, il Consiglio di Stato ha definito «manifestamente squilibrata» e «ictu oculi sproporzionata» la previsione di ulteriori sedi farmaceutiche in zone o frazioni di un territorio comunale scarsamente abitate (circa 3.000 abitanti) e già servite da una farmacia, a fronte invece di zone più centrali e più densamente popolate (oltre 10.500 abitanti) e servite da sole due farmacie (sez. III, 6 marzo 2015 n. 1153).

Si aggiunga, infine, che gli stessi ricorrenti avevano le rispettive sedi farmaceutiche proprio nei Villaggi di Salice e di Gesso e, tempo fa, ne hanno chiesto il trasferimento nelle attuali sedi proprio in forza della diseconomia del servizio offerto.

Date queste inconfutabili premesse, è impossibile che le sedi così individuate vengano assegnate una volta messe a concorso.

VIII – Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2, L. 2 aprile 1968, n. 475.

Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, travisamento, irrazionalità, erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria.

Vale appena osservare, trattandosi di atti meramente consultivi e non vincolanti, che anche i pareri dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti (nota 13 novembre 2015, n. 1325) e dell'A.S.P. di Messina (nota 20 novembre 2015, n. 5372) sono del tutto carenti di istruttoria e motivazione. A parte il fatto che i

due enti nulla rilevano sul fatto che il Comune ha prima deliberato e solo successivamente ha acquisito i rispettivi pareri (circa l'illegittimità di siffatto *modus operandi* si è detto sopra), entrambi i pareri sono avulsi da qualsiasi supporto istruttorio o oggettivo e, quindi, sono del tutto inattendibili e non in grado di colmare le carenze del provvedimento principale qui impugnato.

Domanda di sospensione.

Il ricorso è fondato e sarà accolto.

Quanto al *fumus*, sono evidenti i gravi vizi procedurali, motivazionali e contenutistici del provvedimento impugnato.

Quanto al *periculum*, si precisa, che in forza dell'ordinanza n. 855/2016 emessa dal T.A.R. Sicilia, sez. II, nel giudizio n. 1737/2016, la graduatoria su cui si è avviata la procedura d'interpello sarà certamente riformata, ed è quindi necessario sospenderne gli effetti onde evitare che le sedi farmaceutiche vengano assegnate secondo un ordine di graduatoria non corretto.

Non va inoltre trascurato che la sede in questione sarà soppressa in esito alla procedura di verifica *ex art. 2 L. n. 467/68* in ragione del decremento della popolazione residente nella Città di Messina.

Evidente, inoltre, che l'assegnazione della sede farmaceutica in contestazione determinerebbe immediatamente un sensibile sviamento di utenza in danno del ricorrente il quale dovrebbe conseguentemente ridurre il personale impiegato.

Pertanto, anche al fine di non radicare interessi di terzi destinati a restare frustrati in esito alla decisione del merito del ricorso, è opportuno sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati, con conseguente obbligo per le amministrazioni intimare di rieditare legittimamente il potere amministrativo.

senza arrecare danno ai diritti e ai legittimi interessi del ricorrente.

Peraltro, già la sola esistenza del provvedimento impugnato determina in atto una gravissima perdita per il ricorrente in ragione della dimidiazione del valore delle loro attività e della situazione di complessiva incertezza organizzativa e gestionale nella quale sono obbligati a rimanere.

* * * * *

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

In vista dell'udienza pubblica, è opportuno disporre l'integrazione del contraddittorio con riferimento ai soggetti utilmente inclusi nella detta graduatoria.

In ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla procedura concorsuale (1848), sussistono i presupposti per autorizzare l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami **nella modalità telematica** mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana – Dipartimento pianificazione strategica, attraverso le seguenti modalità ovvero quelle che si riterranno di giustizia:

A. pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale alla Salute-Dipartimento pianificazione strategica http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipPianificazioneStrategica dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. il nome dei ricorrenti, l'indicazione dell'amministrazione intimata e gli estremi dei provvedimenti impugnati;

3. l'elenco dei soggetti inseriti in graduatoria, come da allegato al D.D.G. 4 luglio 2016 n. 1229, pubblicato in G.U.R.S. del 29 luglio 2016 n. 8 serie speciale concorsi;

4. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della prima sottosezione "Sicilia - Catania" della sezione "T.A.R.";

5. l'indicazione del numero dell'emananda ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

6. copia del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti;

B. ordinare la pubblicazione sul sito/portale istituzionale sopra meglio indicato - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del primo e del secondo ricorso per motivi aggiunti, dell'emananda ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati allegato al D.D.G. 4 luglio 2016 n. 1229, su supporto informatico - del testo integrale del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti, dell'emananda ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'emananda ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di

registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Sicilia - Catania" della sezione "T.A.R.";

c. di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso introduttivo e i successivi per motivi aggiunti, l'emananda ordinanza, e l'elenco nominativo dei controinteressati;

d. di rilasciare ai ricorrenti un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dell'emananda ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito;

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si chiede che l'importo da versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, sia non superiore a € 100,00 per l'attività di pubblicazione sul sito (in termini T.A.R. Lazio, sez. III, ord. 7 novembre 2014 n. 11212) o quantificato nei termini ritenuti di giustizia.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

previo accoglimento della domanda cautelare, che codesto On.le Tribunale voglia:

- 1) annullare i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, i primi ed i secondi motivi aggiunti;
- 2) condannare, altresì, il Comune di Messina alla revisione delle sedi farmaceutiche ex art. 2, comma 2. L. n. 467/68 e/o


Si chiede, altresì, di essere autorizzati ad integrare il contraddittorio

disponendo la notifica per pubblici proclami con le modalità in atti meglio specificate o quelle che si riterranno di giustizia.

Con vittoria di spese processuali e compensi difensivi.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002, si dichiara che per i presenti motivi aggiunti di ricorso è dovuto un contributo unificato di € 650,00.


Messina-Catania, 4 aprile 2017



Prof. Avv. Antonio Saitta

Relata di notifica: Io sottoscritto Prof. Avv. Antonio Saitta, in base alla Legge 21 gennaio 1994, n. 53, ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina rilasciata il 10 settembre 2014, n. 193 previa iscrizione al n. 147 del mio cronologico, ho notificato per conto dei ricorrenti il superiore atto a:


1) COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. **Giuseppe Losi**, domiciliato per legge presso la Segreteria del T.A.R. Sicilia, sez. di Catania, Via Milano 42/B, 95127 Catania, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76759051802-8 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale




Prof. Avv. Antonio Saitta




2) **COMUNE DI MESSINA**, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica in Piazza Unione Europea, 98121 Messina, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76759051803-9 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale


Prof. Avv. Antonio Saitta



3) **ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Sede di Messina, Via C. Battisti, 180, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76759051804-0 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale.


Prof. Avv. Antonio Saitta



4) **ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del Presidente *pro tempore* e per esso all'Avvocatura dello Stato di Catania, Via Vecchia Ognina, 149, 95127, Catania ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76759051805-1 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale.


Prof. Avv. Antonio Saitta



5) AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante *pro tempore* domiciliato per la carica in Messina, Via La Farina, 236/n (Palazzo Geraci), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76759051806-2 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale.


Prof. Avv. Antonio Saitta


6) ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dello Stato di Catania, Via Vecchia Ognina, 149, 95127, Catania, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76759051807-3 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale.


Prof. Avv. Antonio Saitta


7) BONINA FRANCESCO PAOLO, residente in Catania, Via Randazzo n. 19 (c.a.p. 95125), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n.76759051808-4 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale


Prof. Avv. Antonio Saitta


8) TUZZA MARIA LINA SANTA, residente in Francofonte (SR), Via Mentana n.

6 (c.a.p. 96015), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. 76759051809-5 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale.



Prof. Avv. Antonio Saitta



N. Raccomandata

76759051802-8



Posteitaliane

EP0785-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 94001 (ex. 761515) - SI (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	Comune di Messina via Avv. GIUSEPPE LOEI	
	DESTINATARIO	VIA MILANO 42/B - SEGRETERIA TAR CT
	VIA / PIAZZA	95127 CATANIA
C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Prof. Avv. ANTONIO SAITTA	
	MITTENTE	Via F. Bisazza, 14
	VIA / PIAZZA	98122 MESSINA
C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata		

Fraz. 37072 Sez. 05 Operaz. 150
 Causale: AG 03/04/2017 12:41
 Peso gr.: 81 Tariffa € 1,95 affr. € 1,95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bull.: 76759051802
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76759051803-9



Posteitaliane

EP0785-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 94001 (ex. 761515) - SI (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	Comune di Messina	
	DESTINATARIO	PIAZZA UNIONE EUROPEA
	VIA / PIAZZA	95127 MESSINA
C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Prof. Avv. ANTONIO SAITTA	
	MITTENTE	Via F. Bisazza, 14
	VIA / PIAZZA	98122 MESSINA
C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata		

Fraz. 37072 Sez. 05 Operaz. 150
 Causale: AG 03/04/2017 12:40
 Peso gr.: 80 Tariffa € 1,95 affr. € 1,95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bull.: 76759051803
 (accettazione manuale) TASSE



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 08151e) - SI [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	ORDINE FARMACIA: PROVINCIA DI MESSINA	
	DESTINATARIO VIA C. BATTISTI	180 N° CIV.
	VIA / PIAZZA 98122 MESSINA	PROV.
C.A.P.	COMUNE	
MITTENTE	Prof. Avv. ANTONIO SAITTA	
	MITTENTE Via F. Bisazza, 14	N° CIV.
	VIA / PIAZZA 98122 MESSINA	PROV.
C.A.P.	COMUNE	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.

Fraz. 37072 Sez. 05 Operaz. 128
 Causale: AG 03/04/2017 12:38
 Peso gr.: 80 Tariffa € 7,95 Affr. € 1,95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo: 767527731800 TASSE
 (accettazione manuale)



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 08151e) - SI [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	ORDINE FARMACIA PER PROV. DI MESSINA	
	AVOCATURA DISCR. DELLO STAT. DI CATANIA	
	DESTINATARIO VIA VECCHIA DONNA	149 N° CIV.
VIA / PIAZZA 98127 CATANIA	PROV.	
C.A.P.	COMUNE	
MITTENTE	Prof. Avv. ANTONIO SAITTA	
	MITTENTE Via F. Bisazza, 14	N° CIV.
	VIA / PIAZZA 98122 MESSINA	PROV.
C.A.P.	COMUNE	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.

Fraz. 37072 Sez. 05 Operaz. 127
 Causale: AG 03/04/2017 12:38
 Peso gr.: 80 Tariffa € 7,95 Affr. € 1,95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo: 76752773173 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76759051806-2



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX-201512) - SI [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	A.S.P. DI MESSINA		230/12 N° CIV.
	VIA / PIAZZA	VIA U. FARINA		
	C.A.P.	98122 MESSINA		
	COMUNE	MESSINA		
MITTENTE	MITTENTE	Prof. Avv. ANTONIO SAITTA		
	VIA / PIAZZA	Via F. Bisazza, 14		
	C.A.P.	98122 MESSINA		
	COMUNE	MESSINA		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.		
Contrassegnare la casella interessata				

Fraz. 37072 Sez. 05 Operaz. 126
 Causale: AG 03/04/2017 12:34
 Peso gr.: 30 Tariffa € 7,95 Affr. € 7,95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo: 767527731742
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76759051807-3



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX-201512) - SI [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	A.S.P. DI MESSINA		129 N° CIV.
	VIA / PIAZZA	VIA U. FARINA		
	C.A.P.	98122 MESSINA		
	COMUNE	MESSINA		
MITTENTE	MITTENTE	Prof. Avv. ANTONIO SAITTA		
	VIA / PIAZZA	Via F. Bisazza, 14		
	C.A.P.	98122 MESSINA		
	COMUNE	MESSINA		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.		
Contrassegnare la casella interessata				

Fraz. 37072 Sez. 05 Operaz. 126
 Causale: AG 03/04/2017 12:32
 Peso gr.: 30 Tariffa € 7,95 Affr. € 7,95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo: 767527731753
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76759051808-4

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. 991518) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	DESTINATARIO DO DONNA FRANCESCO PAOLO
	VIA / PIAZZA VIA RACCOMANDA
	C.A.P. 95125
	COMUNE CATANIA
MITTENTE	MITTENTE Prof. Avv. ANTONIO SAITTA Via F. Bisazza, 14 - 98122 MESSINA Tel. 090.714099 - Fax 090.770228 P. IVA: 02022130831
	VIA / PIAZZA
	C.A.P.
	COMUNE
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 37072 Sez. 05 Operaz. 124
 Causale: AG 03/04/2017 12:30
 Peso gr.: 30 Tariffa € 7.95 affr. € 7.95
 Serv. Rgg.: AR
 Cod. Bolla: 767527731764
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76759051809-5

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. 991518) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	DESTINATARIO DESSA TUZZA MARIA LINA SANTA
	VIA / PIAZZA VIA MONTANA
	C.A.P. 96045
	COMUNE FRANCOPONTE
MITTENTE	MITTENTE Prof. Avv. ANTONIO SAITTA Via F. Bisazza, 14 - 98122 MESSINA Tel. 090.714099 - Fax 090.770228 P. IVA: 02022130831
	VIA / PIAZZA
	C.A.P.
	COMUNE
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 37072 Sez. 05 Operaz. 124
 Causale: AG 03/04/2017 12:38
 Peso gr.: 30 Tariffa € 7.95 affr. € 7.95
 Serv. Rgg.: AR
 Cod. Bolla: 767527731775
 (accettazione manuale) TASSE


N° 147 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MESSINA 4 il 3/4/17
 diretto a COMUNE DI MESSINA C/O AW. GIUSEPPE LOM, VIA MILANO N. 42/B SEGRETERIA TAR CATANIA, 95127 CATANIA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>05/04/17</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <u>ROSANNA</u> <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO Spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Bollo da apporre all'atto della consegna </div> (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriera, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.
Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>514/17</u> del <u>3/4/17</u> (data e firma dell'addetto al recapito)		

N° 147 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MESSINA 4 il 3/4/17
 diretto a COMUNE DI MESSINA, PIAZZA UNIONE EUROPEA, 98121 MESSINA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>5/4/17</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO Spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Bollo da apporre all'atto della consegna </div> (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriera, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.
Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>514/17</u> del <u>3/4/17</u> (data e firma dell'addetto al recapito)		

N° 147 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MOSINA 6 il 3/5/17
 diretto a CATANIA, VIA VECCHIA DOMINA N. 149, 95127 CATANIA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>5 APR 2017</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeto <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controlfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

N° 147 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MOSINA 6 il 3/5/17
 diretto a CATANIA, VIA VECCHIA DOMINA N. 149, 95127 CATANIA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>6 APR 2017</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeto <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controlfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata


N°

767590518051

(Vedi avvertenze per gli uffici)

76759051805-1

Bollo dell'ufficio
di partenza



Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - St.[1]

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AG



76752773173-1

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

DR. MASSIMO TRACCHIATA

Prof. Avv. ANTONIO SAITTA

Via F. Bisazza, 14

98122 MESSINA

Tel. 090.714099 Fax 090.770228

P. IVA: 02022130831

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata


N°

767590518073

(Vedi avvertenze per gli uffici)

76759051807-3

Bollo dell'ufficio
di partenza



Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - St.[1]

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AG



76752773175-3

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

DR. MASSIMO TRACCHIATA

Prof. Avv. ANTONIO SAITTA


Via F. Bisazza, 14

98122 MESSINA


Tel. 090.714099 Fax 090.770228

P. IVA: 02022130831

N° 147 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MESSINA 4 il 3/4/17
 diretto a DR. BONINA FRANCESCO PAOLO, VIA RANDA 790 N. 19, 95125 CATANIA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>05-04-17</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input checked="" type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

N° 147 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MESSINA 4 il 3/4/17
 diretto a DR. SA TUZZA MARIA LINA SANTA, VIA MONTANA N. 6, 96015 FRANCOFONTE, (SR)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>5-4-17</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input checked="" type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <u>medico</u> <input checked="" type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi


AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N°

(Vedi avvertenze per gli uffici)

76759051808-4

Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.


Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - Sl.[1]

AG



76752773176-4

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maluscolo)

DR. MASSIMO TRASCITTA
no

Prof. Avv. ANTONIO SAITTA
Via F. Bisazza 14
98122 MESSINA
Tel. 090.714099 Fax 090.770228
P. IVA: 02022130831

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi


AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N°

(Vedi avvertenze per gli uffici)

76759051809-5

Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.


Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - Sl.[1]

AG



76752773177-5

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maluscolo)

DR. MASSIMO TRASCITTA
no

Prof. Avv. ANTONIO SAITTA
Via F. Bisazza 14
98122 MESSINA
Tel. 090.714099 Fax 090.770228
P. IVA: 02022130831

N° 117 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MESSINA 4 il 3/6/17
 diretto a ABIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA, VIA LA FARINA N. 236/N, 98123 MESSINA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input checked="" type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario o delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impedibilita a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> idoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "in loco uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, ecc. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.
Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del (data e firma dell'addetto al recapito)	sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	

AVVISO DI RICEVIMENTO
della comunicazione di avvenuto deposito

N° 119 del cronologico

dell'atto giudiziario spedito con raccomandata N° 709/1129168-2

il 24/10/10 dall'ufficio postale di CF
diretto a Polizza F. V. Kouturu & Co

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata retro indicata il _____

AVVERTENZE: Se l'atto viene consegnato a persona diversa dal destinatario, la firma del consegnatario deve essere seguita dalla specificazione della qualità rivestita (legame di parentela, persona di servizio, portiere, ecc.) con l'aggiunta, se si tratta di familiare, dell'indicazione "convivente" anche se temporaneo. Qualora il consegnatario non sappia o non possa firmare, l'agente postale deve farne menzione e apporre la data e la propria firma.

Firma del destinatario

Firma e qualità della persona
alla quale viene consegnato l'atto

Firma dell'agente postale

Dichiaro che, per temporanea assenza del destinatario e per mancanza, assenza, rifiuto e inidoneità di ogni altra persona abilitata, ho:

in messo in cassetta

affisso alla porta d'ingresso

la raccomandata retro indicata, ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche

Bollo
da apporre
all'atto
della consegna



AVVISO DI RICEVIMENTO

della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata



N° 762/1529168-2




Mod. 23 L CAD - Mod. 04101A - Ed. 7/15 - EP1322A/0506A - St. [1]

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

Bollo dell'ufficio di distribuzione



da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

Am. Lett. A.
U. Buzzati
ep 22 ato

AVVERTENZE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata C.A.D. nello spazio in alto a sinistra.

